



Amici di Villa della Regina

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"AMICI DI VILLA DELLA REGINA"**

ARTICOLO 1

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l'Organizzazione di volontariato denominata

"AMICI DI VILLA DELLA REGINA",

con sede legale nel Comune di Torino.


Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ARTICOLO 2

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, opera nell'ambito della Regione Piemonte ed ha per scopo:

- a) - la promozione e la diffusione di un'approfondita conoscenza storica, artistica ed architettonica di "Villa della Regina" di Torino e del relativo patrimonio artistico e culturale;
- b) accrescere il patrimonio artistico di "Villa della Regina";
- c) - di incentivare scambi culturali e gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
- d) - la realizzazione di progetti culturali anche attraverso la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali, iniziative ed incontri;
- e) - la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni di valore documentario e culturale relative al materiale artistico di "Villa della Regina". Il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, se nominato, dovrà attentamente valutarne l'effettiva qualità nonché il valore critico, storico, artistico;
- f) - la collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni, cooperative che perseguono scopo e finalità simili;
- g) - di coadiuvare con atti convenzionali la Direzione del Polo Museale del Piemonte e la Direzione di Villa della Regina nell'opera di tutela, restauro e divulgazione di "Villa della Regina" di Torino in particolare nell'azione di sostenere la progettualità di Villa della Regina

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:



Amici di Villa della Regina

- 1) - promuovere l'acquisizione di opere d'arte di indiscusso valore, per completare ed arricchire il materiale artistico di "Villa della Regina" già esistente;
 - 2) - contribuire alla manutenzione delle opere d'arte che si trovano nella "Villa della Regina" fornendo supporto alle attività di restauro delle stesse;
 - 3) - organizzare, d'intesa con la Direzione della Villa, conferenze, lezioni, visite guidate e simili aventi per oggetto Villa della Regina ed eventuali altre residenze, musei e collezioni pubbliche e private, italiani e stranieri in rapporto con essa;
 - 4) - assicurare il supporto per l'organizzazione dell'apertura al pubblico di aree di "Villa della Regina" di Torino fornendo - a mezzo dei propri Soci volontari - servizi a sostegno delle attività programmate;
 - 5) - organizzare manifestazioni, in accordo con le Direzioni citate.
- Le attività predette sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite fornite dai propri soci.

ARTICOLO 3

L'Associazione è costituita da Soci Fondatori, Onorari e Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro, persone fisiche, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono Soci Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito speciali benemerienze verso "Villa della Regina" di Torino, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche che entrano a far parte dell'Associazione ed intendono contribuire alla realizzazione delle finalità della stessa.


L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

I Soci provvedono annualmente al pagamento della quota associativa che viene determinata, anno per anno, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi membri nel Libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, è ammesso ricorso all'Assemblea.

I soci sono tenuti ad accettare lo Statuto e le finalità dell'Associazione.



Amici di Villa della Regina

L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai Soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

La qualità di Socio si perde:

- a) - per recesso;
- b) - per mancato versamento della quota associativa annua, trascorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- c) - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) - per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; in ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

In ogni caso le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.


ARTICOLO 4

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annua.

I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.



Amici di Villa della Regina

E' facoltà dei soci l'effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli deliberati dall'Assemblea.

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività:

- a) - dalle quote e dai contributi dei soci;
- b) - dai contributi di privati;
- c) - dai contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) - dai contributi di organismi internazionali;
- e) - dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- f) - da donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- g) - da rimborsi derivanti da convenzioni.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.


E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente;

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per i Soci di cui al precedente articolo 3.



Amici di Villa della Regina

ARTICOLO 7

L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.


L'Assemblea ordinaria elegge i membri del Consiglio Direttivo e delibera:

- a) - sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'andamento economico, culturale ed artistico dell'Associazione;
- b) - sul bilancio dell'esercizio sociale;
- c) - sull'elezione/nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
- d) - sull'esclusione dei Soci dall'Associazione, proposta dal Consiglio Direttivo;
- e) - sugli eventuali regolamenti interni e relative variazioni;
- f) - sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- g) - sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- h) - sulla discussione ed approvazione dei programmi di attività;
- i) - sugli altri argomenti che siano stati posti all'ordine del giorno.
- l) - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

L'Assemblea generale straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea generale ordinaria e quella straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito almeno otto giorni prima della data della riunione e devono contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.



Amici di Villa della Regina

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea generale ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti.


L'Assemblea generale straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario verbalizzante scelto dal Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze assembleari si tengano con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione (televideoconferenza), alle seguenti condizioni:

- al Presidente dell'Assemblea deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al segretario deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti deve essere consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- nell'avviso di convocazione occorre indicare i luoghi televideo collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il



Amici di Villa della Regina

segretario o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, eletti dall'Assemblea, variabile da un minimo di cinque ad un massimo di tredici.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.


Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente; il Consiglio Direttivo elegge altresì un Segretario (o può nominarlo al di fuori del Consiglio stesso) ed elegge un Tesoriere, fissandone le competenze.

Qualora ritenuto necessario, il Consiglio nomina altresì il Comitato Scientifico secondo le regole previste al successivo articolo 11.

Al Consiglio Direttivo, che ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spetta il compito di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- attribuire la qualità di Socio Onorario;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per i casi previsti dal presente statuto;
- redigere eventuali regolamenti interni e loro variazioni da sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea;
- formulare il programma di attività annuale e sottoporlo, al Comitato Scientifico, se nominato;
- nominare, qualora lo ritenga opportuno, un Comitato d'Onore stabilendone composizione e compiti;



Amici di Villa della Regina

- determinare i limiti di spesa e approvare i rimborsi massimi previsti per gli associati e prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno ogni sei mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto inoltrato almeno cinque giorni prima della data della riunione o in caso di urgenza, con preavviso di ventiquattro ore. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Alle suddette riunioni è convocato anche il Direttore di Villa della Regina, o un suo delegato, che parteciperà senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti le deliberazioni si considerano non approvate.

Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante eletto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione ed ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone alla prima riunione utile per la ratifica.

ARTICOLO 10



Amici di Villa della Regina

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo (oppure è nominato se scelto al di fuori dei suoi membri) ed ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e di svolgere eventuali altre mansioni su richiesta del Consiglio o del Presidente dello stesso.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta della contabilità, nonché il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie, con ciò intendendosi delegati al Tesoriere i necessari poteri di rappresentanza, disgiuntamente dal Presidente.

ARTICOLO 11

Il Comitato Scientifico, ove nominato, è composto da un numero di membri (anche non soci) compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di venti, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra docenti, funzionari delle Soprintendenze e dei Poli Museali, esperti e studiosi di riconosciuta competenza nelle discipline della Storia dell'Arte, della Storia dell'Architettura, del Restauro, della Conservazione e della Tutela del Patrimonio Storico Artistico.


Il Comitato Scientifico opera in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo, esamina e fornisce un parere sul programma annuale di attività formulato dal Consiglio Direttivo stesso, propone iniziative di studio e di ricerca, valuta la coerenza dell'attività con le finalità di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 12

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge, se il Revisore Unico o il Collegio è scelto tra i soci, oppure nomina, se il Revisore Unico o il Collegio è esterno all'associazione, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei conti. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi (se il Collegio è scelto tra i soci) oppure dall'Assemblea (se il Collegio è esterno all'associazione). Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori contabili dura in carica tre anni e può essere rieletto (se il Revisore Unico o il Collegio è scelto tra i soci) oppure rinominato (se il Revisore Unico o il Collegio è esterno all'associazione).

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni



Amici di Villa della Regina

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ARTICOLO 13

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 7.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Il patrimonio verrà devoluto ad altre Associazioni di volontariato ONLUS operanti in identico o analogo settore.

ARTICOLO 14

Qualsiasi controversia dovesse sorgere, anche per l'interpretazione del presente Statuto, tra l'Associazione ed i soci, ovvero tra i soci, essa dovrà essere devoluta alla definizione inappellabile di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri, amichevoli compositori, i quali giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. La loro decisione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, o in caso di più di due parti, dal Presidente della Corte d'Appello di Torino il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ARTICOLO 15

Per quanto non espressamente qui previsto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 20.04.2016

F.ti: Monica LA CAVA

Andrea GANELLI